

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2363

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BICCHIELLI, LUPI, ROMANO

Modifiche agli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Presentata il 16 aprile 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Il turno di ballottaggio per l'elezione dei sindaci nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è stato introdotto oltre trent'anni fa, quando il Parlamento italiano approvò la legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco.

Da allora, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza assoluta – la metà più uno – dei voti validamente espressi, il primo cittadino viene eletto mediante ballottaggio tra i due candidati più votati al primo turno. Tale disposizione, a oltre trent'anni dalla sua entrata in vigore, dimostra ampiamente tutta la sua fragilità scontrandosi con le più basilari regole di democrazia; in molti casi si è determinata l'elezione di

sindaci che, al turno di ballottaggio, hanno ottenuto un numero di voti inferiore a quello dei voti ottenuti al primo turno dal candidato sconfitto.

Il meccanismo del ballottaggio, inoltre, non risulta coerente con il sistema elettorale del Paese, dove il secondo turno si applica soltanto nei 745 comuni italiani con popolazione superiore a 15.000 abitanti, su un totale di 7.896 comuni.

Per tutte le altre consultazioni elettorali, come per esempio quelle per il rinnovo del Parlamento europeo, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per le elezioni regionali e per le elezioni amministrative dei rimanenti 7.151 comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, il sistema è sempre a turno unico.

Infine, vi è da considerare la scarsa affluenza elettorale ai turni di ballottaggio, che registra sin dalla sua introduzione una continua flessione in termini di partecipazione, con la conseguente perdita di incisività del voto del secondo turno.

Infatti, il doppio turno non solo non riesce a migliorare l'affluenza alle urne, ma rappresenta anche un gravoso peso economico e organizzativo, dimostrando come il prolungamento elettorale non porti a risultati concreti in termini di coinvolgimento degli elettori.

Secondo i dati riportati dal Centro italiano studi elettorali, per la tornata delle elezioni amministrative del 2019, l'affluenza nei 122 comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti andati al ballottaggio è stata del 52,1 per cento, con un calo di 16,1 punti percentuali rispetto al primo turno, quando si era attestata al 68,2 per cento. Un calo molto simile a quello verificatosi nella tornata elettorale delle amministrative del 2018, quando la partecipazione diminuì di 14,4 punti ai ballottaggi. Nel caso delle elezioni amministrative del 2017, il calo ai ballottaggi fu invece di 12,4 punti.

Determinare il candidato vincente in un unico turno di votazione aiuterebbe a incentivare l'affluenza al voto dei cittadini, che già partecipano in maniera superiore al primo turno, scongiurando al contempo il rischio di vedere eletto sindaco un candidato che ha conseguito al turno di ballottaggio meno voti di quelli ottenuti dall'altro candidato, poi uscito sconfitto, al primo turno.

Il ballottaggio premia non sempre chi ottiene più consensi, ma piuttosto colui che ha la maggiore capacità tattica tra il primo e il secondo turno, stringendo quelle alleanze che spesso determinano una perdita di valore del programma amministrativo che ogni candidato deve depositare per poter partecipare alle elezioni.

L'eliminazione del ballottaggio, dunque, semplificherebbe il sistema elettorale, evitando trattative con quei candidati e quelle liste che, non alleate al primo turno, si presentano alla tornata elettorale con un programma amministrativo diverso rispetto

a quello con cui si presenta il futuro sindaco.

Al fine di garantire trasparenza nei confronti degli elettori, quindi, è sicuramente più opportuno e funzionale scegliere programmi, coalizioni e candidati sindaco in un turno elettorale unico, senza ulteriori passaggi e mediazioni obbligate dal ballottaggio. In quest'ottica, tra l'altro, si prevede anche un risparmio di denaro pubblico, eliminando un secondo turno che registra sempre meno votanti. Si troverebbe, infine, rafforzato anche il ruolo dello stesso primo cittadino, che, come avviene già per i Presidenti di regione, si troverebbe a essere realmente a capo di una coalizione e non il frutto di accordi elettorali posteriori alla presentazione delle candidature.

Allearsi già al primo turno rappresenterebbe non solo un fattore di semplificazione da parte delle forze politiche nei confronti delle scelte degli elettori, ma anche un punto di chiarezza e di forza. Le criticità del secondo turno costituiscono un ostacolo alla partecipazione democratica, mentre un sistema elettorale semplificato potrebbe favorire la realizzazione di principi fondamentali come pluralismo, partecipazione e continuità elettorale, prevenendo un meccanismo elettorale che massimizzi l'interazione tra candidati ed elettorato.

La presente proposta di legge, per le motivazioni e le finalità esposte, stabilisce un sistema elettorale di tipo maggioritario e si compone di un solo articolo volto a novellare gli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevedendo un unico turno elettorale anche per le elezioni amministrative nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Come già avviene per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, sarà sufficiente la maggioranza semplice per l'elezione del primo cittadino, procedendosi al ballottaggio solo nell'eventualità di un pareggio tra i candidati: l'elezione del sindaco e del consiglio comunale viene così a uniformarsi all'impianto elettorale del Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 72:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età »;

2) i commi 5, 6, 7, 8 e 9 sono abrogati;

b) all'articolo 73:

1) al comma 4, le parole: « al termine del primo o del secondo turno » sono soppresse;

2) il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. Alla lista o al gruppo di liste collegate al sindaco proclamato eletto che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi ».



19PDL0139890